**COMMISSIONE X CAMERA – 18.6.2014**

**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. (C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati, C. 1279 Abrignani, C. 1240 Baruffi, C. 1627 Allasia e C. 1809 Minardo).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.   
*(Disposizioni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali)*.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:   
*a)* al comma 1, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:   
   «*d-bis)* il rispetto degli orari di apertura e di chiusura e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:   
   1) il 1o gennaio, primo giorno dell'anno;   
   2) il 6 gennaio, festa dell'Epifania;   
   3) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;   
   4) la domenica di Pasqua;   
   5) il giorno di lunedì dopo Pasqua;   
   6) il 1o maggio, festa del lavoro;   
   7) il 2 giugno, festa della Repubblica;   
   8) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;   
   9) il 1o novembre, festa di Ognissanti;   
   10) l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;   
   11) il 25 dicembre, festa di Natale;   
   12) il 26 dicembre, festa di santo Stefano»;   
*b)* dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:   
  «1-*bis.* Ciascun comune può, per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sostituire fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera *d-bis)* del comma 1 con un pari numero di giorni di chiusura.   
  1-*ter*. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d-bis)* le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

ART. 2.   
*(Accordi territoriali).*

  1. Ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, secondo le previsioni di cui di cui ai commi da 2 a 5, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e nel Pag. 230rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli utenti.   
  2. Gli accordi territoriali di cui al comma 1 sono adottati per la prima volta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono eventualmente aggiornati mediante la procedura di cui al comma 3.   
  3. Per la predisposizione degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultano le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e, almeno sessanta giorni prima della data di entrata in vigore dell'accordo, avviano, anche in forma telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente, che deve terminare entro il trentesimo giorno antecedente la data di inizio dell'applicazione dell'accordo.   
  4. Sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni predispongono un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali, esistenti nel rispettivo territorio. Tale documento è redatto sulla base delle informazioni rese disponibili dagli operatori, dalle loro organizzazioni di categoria o da altre fonti.   
  5. Al fine di favorire l'adesione agli accordi territoriali di cui al comma 1 da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, le regioni e i comuni possono stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, relative ai tributi di propria competenza.   
  6. Nel rispetto del principio della libera concorrenza e ai fini del coordinamento degli accordi territoriali di cui al comma 1, le regioni, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie di cui al comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono:   
*a)* criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati;   
*b)* i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.   
   7. Ciascuna regione istituisce un osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, nonché dall'articolo 1 della presente legge. All'osservatorio partecipano rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori».

ART. 3.   
*(Poteri del sindaco e sanzioni).*

  1. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco definisce, inoltre, gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, Pag. 231rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari.».   
  2. La mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da parte dell'autorità competente di cui al comma 7 del medesimo articolo 22.

ART. 4.   
*(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio).*

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio. Tale fondo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114.   
  2. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento:   
*a)* di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi e per l'l’accrescimento dell'efficienza energetica;   
*b)* di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.

  3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 2 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.   
  4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.